

REGOLAMENTO (CE) N. 1398/98 DELLA COMMISSIONE**del 30 giugno 1998****che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5, lettera a) e paragrafo 15,

considerando che, a norma dell'articolo 17, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, la differenza fra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, punto 1, lettere a), c), d), f), g) e h) del suddetto regolamento e i prezzi della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione quando questi prodotti sono esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato del presente regolamento; che il regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione, del 30 maggio 1994, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1352/98⁽⁴⁾, ha specificato per quali prodotti tra quelli in oggetto è opportuno fissare un tasso della restituzione applicabile alle esportazioni sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1785/81;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1222/94, il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati;

considerando che l'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1785/81, nonché l'articolo 11 dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round, prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto esportato senza essere trasformato;

considerando che le restituzioni fissate dal presente regolamento possono essere stabilite in anticipo, che la situa-

zione del mercato nei prossimi mesi non può essere definita fin da ora;

considerando che gli impegni presi in materia di restituzioni applicabili all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato II del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati; che è opportuno pertanto adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine; che la fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione in anticipo delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di conseguire questi obiettivi;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, lettera b) del regolamento (CE) n. 1222/94, quando la prova prevista all'articolo 4, paragrafo 5, lettera a) del suddetto regolamento non è apportata, bisogna fissare un tasso di restituzione all'esportazione ridotto, tenuto conto dell'importo della restituzione alla produzione applicabile, in virtù del regolamento (CEE) n. 1010/86 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1126/96 della Commissione⁽⁶⁾, al prodotto di base utilizzato, valido durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:*Articolo 1*

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1222/94 e di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81, esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1785/81, sono fissati ai livelli indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º luglio 1998.

⁽¹⁾ GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.

⁽³⁾ GU L 136 del 31. 5. 1994, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU L 184 del 27. 6. 1998, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 94 del 9. 4. 1986, pag. 9.

⁽⁶⁾ GU L 150 del 25. 6. 1996, pag. 3.